



COMUNE DI NAPOLI
MUNICIPALITÀ 4 San Lorenzo-Vicaria-Poggioreale-Zona Industriale
Servizio Attività Tecniche

ORDINANZA n.13 del 25 marzo 2016

OGGETTO: Regolamentazione degli accessi all'area pedonale urbana dei viali del Centro Direzionale di Napoli a quota +12,00m.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con Delibera di Giunta Comunale n.564 del 4 settembre 2015 è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco delle strade cittadine di pertinenza comunale ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 4 con l'inserimento delle strade della viabilità interna del Centro Direzionale di Napoli;
- con Delibera di Giunta Comunale n.896 del 29 dicembre 2015 è stata istituita l'area pedonale urbana, ai sensi dell'articolo 7, comma 9 del Dlgs n.285/92 smi ed è stata confermata con la citata delibera l'Ordinanza sindacale n.330/54 del 19 ottobre 1991 con cui veniva stabilito, tra l'altro, il divieto di transito veicolare su tutti i viali in superficie del Centro Direzionale di Napoli a quota mt12,0 slm.

Visti

- il Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 smi, *Nuovo Codice della Strada* e in particolare l'articolo 7 che dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti, e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare nelle strade comunali;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 16 dicembre 1992 smi, *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*;
- la Delibera di Giunta Comunale n.1205 del 15 dicembre 2011 con cui è stato approvato il *Disciplinare per l'accesso e la circolazione dei veicoli nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali*.

Rilevato che

- nell'area pedonale a quota 12,0m va garantita la circolazione ai veicoli in servizio di emergenza, soccorso e sicurezza ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del Dlgs n.285/92 smi, nonché ai veicoli per la manutenzione da parte delle ditte incaricate dall'Amministrazione Comunale;
- nelle more della messa in esercizio degli impianti ascensore per il collegamento tra i parcheggi pubblici con accesso a quota 5,0m con la soprastante area pedonale pubblica a quota 12,0m, è necessario garantire, alle persone con limitate o impedito capacità motorie, l'accessibilità e la visibilità alla citata area ai sensi dell'articolo 24 della Legge n.104 del 5 febbraio 1992 smi in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti per i diversamente abili;
- allo stato attuale la stessa area pedonale a quota 12,0m è raggiungibile dagli accessi veicolari di via Giovanni Porzio e via Taddeo Da Sessa.

Preso atto che

- a salvaguardia dei flussi pedonali che confluiscono nell'area del Centro Direzionale è necessario regolamentare gli accessi da via G. Porzio e via T. Da Sessa alla viabilità interna di proprietà comunale definita dagli assi principali che formano le due croci della piastra a quota 12,0m;
- sulla medesima area ai fini della tutela delle pavimentazioni e compatibilmente con le strutture dei solai è possibile il transito occasionale e di emergenza esclusivamente lungo i percorsi adatti, così come individuati dalla planimetria allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visto l'articolo 107 del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, *Testo unico sull'ordinamento degli enti locali*.

Ritenuto per le motivazioni esposte, di dover attuare i provvedimenti in appresso indicati

ORDINA

- 1. di istituire** il divieto di transito veicolare nell'area pedonalizzata a quota 12,0m del Centro Direzionale -così come individuata con Delibera G.C. n.896/2015- ad eccezione dei seguenti casi:
 - autoveicoli delle forze dell'ordine, di emergenza e di soccorso nell'espletamento delle attività di loro competenza;
 - automezzi operativi intestati alle ditte incaricate per la raccolta dei rifiuti e spazzamento delle aree e per la manutenzione della struttura e degli impianti. Tale accesso è consentito solo per l'esercizio dei servizi di istituto da svolgersi all'interno dell'area pedonale ed è vietato l'utilizzo di tale area per finalità di attraversamento o comunque non strettamente collegate alle suddette attività di pulizia e manutenzione;
 - autovetture destinate al trasporto di persone con limitate o impedito capacità motorie munite del prescritto contrassegno per la salita e la discesa del disabile motorio rilasciato dagli enti e servizi competenti ai sensi delle discipline vigenti in materia;
- 2. di regolamentare** nell'area pedonalizzata del Centro Direzionale gli accessi consentiti secondo le seguenti modalità:
 - il transito occasionale di autovetture destinate al trasporto di persone con limitate o impedito capacità motorie esclusivamente lungo i percorsi così come individuati nella planimetria allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - il divieto di sosta permanente con rimozione coatta;
 - il limite massimo di velocità pari a 10,0 km/h;
- 3. di incaricare** l'Azienda Napoletana Mobilità SpA all'apposizione della segnaletica necessaria per l'attuazione del dispositivo nei punti di accesso all'area pedonalizzata del Centro Direzionale, così come individuati nella planimetria allegata.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge n.241 del 7 agosto 1990 smi, avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi previsti dal *Codice del processo amministrativo* approvato con Dlgs n.104 del 2 luglio 2010 smi.

Ai sensi dell'articolo 37 del Dlgs n.285/92 smi, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'articolo 74 del DPR n.495/92 smi.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli agenti della Forza Pubblica, previsti dall'articolo 12 del Dlgs n.285/92 smi, per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza è sottoscritta digitalmente dal dirigente
arch. Fabio Vittoria

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'articolo 24 del Dlgs n.82 del 7 marzo 2005 smi, Codice amministrazione digitale. La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 22 del Dlgs n.82/2005 smi.

